

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati;
intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, così come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
e
riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati è il seguente:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;

- b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a società, come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;
- c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti ed ogni incremento del valore dell'investimento originario;
- d) tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
- e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;
- f) diritti economici, nonché licenze, concessioni o franchige conferite con legge.

2. il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:

- a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi e regolamenti;
- b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attività nel territorio di quella Parte Contraente.

3. Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.

4. Il termine "territorio":

a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranità e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale;

b) per la Repubblica Islamica dell'Iran significa aree sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le aree marittime.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE, AMMISSIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà i propri investitori ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, creerà condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.
3. Ciascuna Parte Contraente ammetterà gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio e concederà

tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

4 Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA.

1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo.

2. Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti Contraenti, dovesse risultare in futuro una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherà agli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Se una Parte Contraente ha accordato o accorderà in futuro vantaggi, privilegi o diritti ad investitori di qualunque Paese terzo per effetto della partecipazione ad esistenti o futuri Accordi che

stabiliscono ad un'Area di Libero Scambio, un'Unione Doganale, un Mercato Comune e/o in virtù della sua adesione ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri, non vi sarà l'obbligo per detta Parte Contraente di accordare tali vantaggi, privilegi o diritti agli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

ESPROPRIO E COMPENSAZIONE

1. Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell'altra Parte Contraente, eccetto che nel caso in cui tali misure siano prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione.

2. La compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata.
L'ammontare della compensazione corrisponderà al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La compensazione sarà calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La Parte Contraente che effettua l'esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso

riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l'esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento è dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo.

3. Qualora un cittadino o una società di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, è stato soggetto ad esproprio, avrà diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell'Autorità giudiziaria od amministrativa competente dell'altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l'esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformità ai principi stabiliti in questo Articolo, nonché di decidere ogni altra questione al riguardo.

4. Se la Parte Contraente che effettua l'espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l'investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprietà al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovrà essere inferiore all'ammontare della compensazione.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO PER DANNI O PERDITE

Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceveranno dall'altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO E TRASFERIMENTO

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà in buona fede i seguenti trasferimenti relativi agli investimenti di cui al presente Accordo, da effettuarsi liberamente e senza inèbito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento:

- a) profitti;
- b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita e/o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- c) royalties e compensi relativi ad accordi per il trasferimento di tecnologia;
- d) somme pagate in conformità agli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo;
- e) rate di mutui relativi ad un investimento, purchè pagati dall'attività dell'investimento stesso;
- f) salari mensili e stipendi percepiti da impiegati di un investitore i quali hanno ottenuto nel territorio della Parte Contraente ospite i corrispondenti permessi di lavoro in relazione a tale investimento;
- g) pagamenti risultanti dalla sentenza di un tribunale e/o un tribunale d'arbitrato secondo quanto stabilito dall'Articolo 8.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento alla banca, alla quale l'investitore ha reso disponibili tali fondi allo scopo del trasferimento.

3. L'investitore può scegliere di concordare altrimenti con la Parte Contraente ospite riguardo alle modalità di rimpatrio o trasferimento di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 7

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo agente designato surroggi un investitore in seguito ad un pagamento effettuato sotto la copertura di un accordo di garanzia od assicurazione contro rischi non commerciali nel quadro di un sistema stabilito per legge :

- a) tale surroga sarà riconosciuta dall'altra Parte Contraente;
- b) il surrogato non potrà esercitare nessun diritto oltre a quelli che l'investitore avrebbe avuto titolo ad esercitare;
- c) ogni controversia tra il surrogato e la Parte Contraente ospite sarà composta in conformità all'Articolo 8 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE(1) DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte Contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente in merito ad un investimento, la Parte Contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni.

2. Qualora tale controversia non possa essere risolta come previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente ospite territorialmente competente;

ovvero, con il dovuto riguardo per le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente ospite:

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e

cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notizia scritta all'altra Parte Contraente, la controversia verrà, su iniziativa di una delle Parti Contraenti e con il dovuto riguardo alle leggi ed ai regolamenti di entrambe, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale ed i due membri così designati eleggeranno il Presidente del Tribunale entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per

qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno divise tra le Parti Contraenti in misura eguale.

6. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure e determinerà il luogo in cui avrà corso l'arbitrato.

ARTICOLO 10

VALIDITÀ DELL'ACCORDO


1. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per un periodo di dieci anni dopo trenta giorni dalla data dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Il presente Accordo rimarrà in vigore anche in seguito a meno che una delle Parti Contraenti non decida di comunicare in forma scritta la propria intenzione di porvi termine. In tal caso, l'Accordo avrà termine dopo sei mesi dalla data di ricezione della notifica.

3. Dopo che il presente Accordo è giunto a scadenza, o qualora vi sia stato posto termine, le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli investimenti effettuati nell'ambito dell'Accordo medesimo per un ulteriore periodo di 10 anni.


In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islamica dell'Iran

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell'Accordo:

1. Con riferimento all'articolo 1:

Nei territorio della Repubblica Islamica dell'Iran il presente Accordo si applicherà agli investimenti, reinvestimenti e ad ogni modifica nella forma degli investimenti approvata dalla competente Autorità.

L'Autorità competente nella Repubblica Islamica dell'Iran è l'Organizzazione per gli Investimenti, l'Assistenza Tecnica ed Economica dell'Iran (O.I.E.T.A.I.).

Con riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

Comunque nella Repubblica Islamica dell'Iran l'applicabilità del presente Accordo a tali investimenti sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità sopra citata. Il presente Accordo non si applica alle controversie sorte prima dell'entrata in vigore del medesimo.

2. Con riferimento all'Articolo 2:


Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che intraprendano attività connesse agli

investimenti secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

in fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islamica dell'Iran



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 742):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 16 ottobre 2001.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, e 10^a.

Esaminato dalla 3^a commissione il 12 e 14 marzo 2002.

Presentata relazione il 18 marzo 2002 (742/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2555):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002, con il parere delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0204